

## **Codice Civile**

### **Libro Primo**

#### **Delle persone e della famiglia**

##### **Titolo VI**

##### **Del matrimonio**

##### **Capo III**

##### **Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile**

##### **Sezione I**

##### **Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio**

##### **Art. 84.**

##### **Età.**

I minori di età non possono contrarre matrimonio.

Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori o al tutore.

Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.

##### **Art. 85.**

##### **Interdizione per infermità di mente.**

Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente.

Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato.

---

Cfr. Tribunale di Trieste, [sentenza 28 settembre 2007](#) in Altalex Massimario.

**Art. 86.**

**Libertà di stato.**

Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso precedente. <sup>(1)</sup>

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 32, [L. 20 maggio 2016, n. 76](#); per l'efficacia di tale disposizione, vedi l'art. 1, comma 35, della medesima [L. 76/2016](#).

**Art. 87.**

**Parentela, affinità, adozione. (1)**

Non possono contrarre matrimonio fra loro:

- 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta; (2)
- 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
- 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
- 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
- 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
- 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
- 7) i figli adottivi della stessa persona;
- 8) l'adottato e i figli dell'adottante;
- 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

[.....] (3)

[.....] (4)

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo. (5)

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.

Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, (1)  
Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a), [D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154](#),  
a decorrere  
dal 7 febbraio 2014

(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), [D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154](#), a decorrere  
dal 7 febbraio 2014.

(3) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. c), [D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154](#), a  
decorrere  
dal 7 febbraio 2014

. (4) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. d), [D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154](#),  
a decorrere  
dal 7 febbraio 2014

. (5) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), [D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154](#), a decorrere  
dal 7 febbraio 2014

.

## **Art. 88.**

### **Delitto.**

Non possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

## **Art. 89.**

### **Divieto temporaneo di nuove nozze.**

Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.

Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87.

Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.

## **Art. 90.**

### **Assistenza del minore.**

Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o la corte d'appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.

## **Art. 91. <sup>(1)</sup>**

*[Diversità di razza o di nazionalità]*

(1) Articolo abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

## **Art. 92. <sup>(1)</sup>**

*[Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali.*

*Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell'articolo 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia reale.*

*Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse reali è richiesto l'assenso del Re Imperatore.]*

(1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della [Costituzione Italiana](#).

## **Sezione II**

### **Delle formalità preliminari del matrimonio**

#### **Art. 93.**

##### **Pubblicazione.**

La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.

*[La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione.] <sup>(1)</sup>*

(1) Comma abrogato dal [D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396](#).

#### **Art. 94.**

##### **Luogo della pubblicazione.**

La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.

*[Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza.] <sup>(1)</sup>*

*[L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione.] <sup>(1)</sup>*

(1) Comma abrogato dal [D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396](#).

## **Art. 95. <sup>(1)</sup>**

*[Durata della pubblicazione.*

*L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive.]*

(1) Articolo abrogato dal [D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396](#).

## **Art. 96.**

### **Richiesta della pubblicazione.**

La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.

## **Art. 97. <sup>(1)</sup>**

*[Documenti per la pubblicazione.*

*Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi.*

*Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale responsabilità, che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell'articolo 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.*

*La dichiarazione prevista al comma precedente è resa e sottoscritta dinanzi all'ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso. Si applicano le disposizioni degli articoli 20, 24 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.*

*In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l'ufficiale di stato civile accerta d'ufficio, esclusivamente mediante esame dell'atto integrale di nascita, l'assenza di impedimento di parentela o di affinità a termini e per gli effetti di cui all'articolo 87.*

*Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale di stato civile provvede su loro domanda a richiederli.]*

(1) Articolo abrogato dal [D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396](#).

## **Art. 98.**

### **Rifiuto della pubblicazione.**

L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

**Art. 99.**

**Termine per la celebrazione del matrimonio.**

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.

Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

**Art. 100.**

**Riduzione del termine e omissione della pubblicazione.**

Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In quel caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.

Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.

Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.

*[Quando è stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti dall'articolo 97.] (1)*

(1) Comma abrogato dal [D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396](#).